



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

*Emanato con Decreto 9 marzo 2015, n. 166  
Ultime modifiche emanate con decreto 24 marzo 2016, n. 219  
Entrate in vigore l'11 aprile 2016*



### **UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9352-9344 – Fax +39 0332 219358

Email: [prevenzione.sicurezza@uninsubria.it](mailto:prevenzione.sicurezza@uninsubria.it) – PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)

Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

*Chiaramente Insubria!*

Piano II  
Stanza n. 2.018.0



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE  
STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

**INDICE**

Art. 1 - Ambito di applicazione .....	3
Art. 2 - Esclusioni .....	3
Art. 3 - Definizioni .....	3
Art. 4 - Titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti .....	4
Art. 5 - Obblighi del titolare della gestione dei rifiuti speciali .....	4
Art. 6 - Compiti del Responsabile di Sito Produttivo .....	5
Art. 7 - Compiti del Preposto di sito produttivo .....	5
Art. 8 - Compiti del Referente di sito produttivo .....	6
Art. 9 - Documentazione .....	6
Art. 10 - Apertura, chiusura, modifica del sito produttivo .....	6
Art. 11 - Modalità di gestione del deposito temporaneo .....	7
Art. 12 - Rifiuti Speciali pericolosi infettivi .....	7
Art. 13 - Divieti .....	7
Art. 14 - Rinvio a norme e manuali .....	8
Art. 15 - Disposizioni transitorie .....	8
Art. 16 - Entrata in vigore .....	8



### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica a tutte le strutture dell'Università degli Studi dell'Insubria, nonché alle seguenti categorie di personale:
  - a. personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente
  - b. studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, assegnisti di ricerca, personale a contatto, personale convenzionato e personale frequentatore dei laboratori e delle strutture di ricerca, didattica e servizio.
2. Le strutture universitarie che operano presso enti convenzionati (es.: Ospedale di Circolo Fondazione Macchi) sia pubblici che privati, salvo diversa pattuizione prevista in specifici accordi, sono soggette alla stessa disciplina dell'ente ospitante.

### **Art. 2 - Esclusioni**

1. Dal presente regolamento, in applicazione al D.lgs. 152/06, sono escluse:
  - a. la gestione dei rifiuti radioattivi, in quanto disciplinata da specifico regolamento
  - b. la gestione dei rifiuti contenenti amianto, in quanto di competenza delle ditte incaricate degli interventi di bonifica
  - c. la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di gestione, controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti tecnologici e sulle strutture poste negli edifici e nelle aree di pertinenza dell'Ateneo, in quanto di competenza della ditta incaricata
  - d. la gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani e da raccolta differenziata, in quanto oggetto di specifico accordo con la concessionaria del servizio pubblico di raccolta
  - e. la gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione delle aree verdi presenti nelle aree di pertinenza dell'Università
  - f. la gestione dei rifiuti derivanti da attività di disinfestazione e disinfezione dei locali e delle aree dell'Ateneo.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento si riprendono le di intendono per:
  - a. *rifiuto speciale*: qualsiasi cosa di cui si abbia l'obbligo, l'intenzione o la volontà di disfarsi, prodotto presso le strutture dell'Ateneo a seguito delle attività dello stesso
  - b. *rifiuto speciale pericoloso*: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (codice CER asteriscato, es.: 16.02.13\*)
  - c. *rifiuto speciale non pericoloso*: rifiuto privo di caratteristiche di pericolosità
  - d. *rifiuto speciale pericoloso infettivo*: rifiuto speciale pericoloso con caratteristica di pericolo HP9, che deve essere stoccato e smaltito attraverso procedure specifiche, di cui all'art. 12 del presente regolamento
  - e. *deposito temporaneo*: raggruppamento preliminare, nel luogo di produzione, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, condotto secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al successivo articolo 11
  - f. *sito produttivo*: Struttura o insieme di strutture che a seguito delle attività lavorative svolte producono rifiuti speciali



- g. *Responsabile di sito produttivo*: figura responsabile dello stoccaggio temporaneo e del conferimento a vettore autorizzato per lo smaltimento finale nonché nella predisposizione della relativa documentazione di legge, è una delle figure associate al dispositivo SISTRI
- h. *Referente di sito produttivo*: ruolo associato al Responsabile di struttura, svolge funzione di collegamento tra il Responsabile e l'Amministrazione, è una delle figure associate al dispositivo SISTRI
- i. *Preposto di sito produttivo*: collaboratore operativo del Responsabile di sito produttivo, è una delle figure associate al dispositivo SISTRI
- j. *smaltitore autorizzato*: soggetto in possesso delle opportune autorizzazioni al quale vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'Ateneo per l'avvio a smaltimento o a recupero
- k. *trasportatore autorizzato*: figura iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali autorizzato al trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso lo *smaltitore autorizzato*
- l. *Ufficio Prevenzione e Protezione*: Ufficio dell'Ateneo preposto alla gestione dei Rifiuti Speciali Pericolosi e non pericolosi prodotti dall'Ateneo
- m. *MUD (Modello unico dichiarazione)*: viene presentato annualmente alla Camera di Commercio Competente per Territorio a cura dell'Ufficio Prevenzione e Protezione
- n. *SISTRI*: Sistema informatizzato di Tracciabilità dei Rifiuti a cui l'Ateneo ha l'obbligo di aderire
- o. *Referente SISTRI*: figura addetta al controllo ed all'aggiornamento periodico della posizione SISTRI dell'Ateneo
- p. *Tecnico ADR*: persona, in possesso di specifica abilitazione, che agisce come consulente la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

#### **Art. 4 - Titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti**

1. Ai fini degli adempimenti di legge, il Rettore, in qualità di legale rappresentante, è il titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell'Università degli Studi dell'Insubria.
2. Il Rettore svolge le attività previste in collaborazione con la Direzione generale e con l'Ufficio Prevenzione e Protezione.

#### **Art. 5 - Obblighi del titolare della gestione dei rifiuti speciali**

1. Il Rettore, avvalendosi della collaborazione degli Uffici preposti, assolve i seguenti obblighi:
  - a. costituisce gli insediamenti produttivi, in relazione alle esigenze di ricerca, didattica e servizio
  - b. nomina i Responsabili, Preposti e Referenti di sito produttivo
  - c. nomina il Referente SISTRI
  - d. predispone quanto necessario per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti
  - e. impartisce direttive per il deposito temporaneo ed il conferimento a soggetto autorizzato per lo smaltimento finale
  - f. assicura l'iscrizione annuale dell'Ateneo al SISTRI e l'aggiornamento dei dati inseriti nel sistema
  - g. garantisce la formazione, informazione e addestramento delle figure incaricate della gestione dei rifiuti
  - h. fornisce i necessari DPI ai preposti
  - i. predispone il Modello Unico di Dichiarazione (MUD) per la denuncia annuale alla competente Camera di Commercio
  - j. vigila sulla corretta gestione dei siti produttivi



- k. provvede affinché gli insediamenti produttivi dispongano di locali idonei per il deposito temporaneo dei rifiuti
- l. vigila sull'evoluzione normativa del settore
- m. garantisce il pagamento del servizio di smaltimento
- n. provvede alla nomina del Tecnico ADR e ne dà comunicazione alla Motorizzazione Civile competente per territorio.

#### **Art. 6 - Compiti del Responsabile di Sito Produttivo**

1. Il Responsabile di sito produttivo risponde al Referente e al Rettore della corretta gestione del sito e dell'assolvimento delle sue funzioni, in particolare:
  - a. individua i rifiuti prodotti presso il sito
  - b. provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti, richiedendo allo smaltitore opportuna analisi
  - c. compila e trasmette la scheda tecnica del rifiuto all'Ufficio Prevenzione e Protezione
  - d. comunica all'Ufficio Prevenzione e Protezione la variazione della classificazione dei rifiuti
  - e. provvede all'acquisto e validazione del Registro di Carico e Scarico di cui al successivo art. 9 del presente regolamento
  - f. vigila sulla corretta conservazione della documentazione relativa all'insediamento, specificata all'art. 9 del presente regolamento
  - g. vigila sulla corretta conservazione dei dispositivi SISTRI
  - h. applica le direttive inerenti la gestione del deposito temporaneo
  - i. comunica ogni avvenuta variazione dell'anagrafica SISTRI del sito produttivo
  - j. segnala ogni evento o criticità riscontrata all'Ufficio Prevenzione e Protezione

#### **Art. 7 - Compiti del Preposto di sito produttivo**

1. Il Preposto di sito produttivo risponde al Responsabile ed al Referente della corretta gestione del sito e dell'assolvimento delle sue funzioni. In particolare, il preposto:
  - a. custodisce il Registro di Carico e Scarico (Registro di C/S), i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e le schede di movimentazione SISTRI per il periodo previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla normativa SISTRI
  - b. custodisce il dispositivo SISTRI
  - c. accede al sistema SISTRI e compila le parti di propria competenza entro i tempi previsti dalla normativa
  - d. compila il registro di carico e scarico entro i 10 giorni lavorativi dal movimento
  - e. comunica, a mezzo fax o e-mail, allo smaltitore la necessità di procedere allo smaltimento
  - f. concorda, con lo smaltitore, le modalità di compilazione della scheda SISTRI
  - g. assicura la corretta compilazione delle schede SISTRI, dei formulari e del Registro di C/S
  - h. verifica la corretta georeferenziazione del sito produttivo
  - i. verifica le autorizzazioni del trasportatore e dello smaltitore
  - j. provvede alla verifica dei carichi movimentati
  - k. riceve opportuna formazione, informazione e addestramento sulla gestione tecnica dei rifiuti, sulla corretta gestione amministrativa, sull'impiego dei DPI, sulla tenuta della documentazione e sui propri obblighi
  - l. provvede al corretto imballaggio, stoccaggio e conservazione dei rifiuti
  - m. assicura che gli smaltimenti avvengano nel rispetto dei criteri di gestione del deposito temporaneo o della tipologia di rifiuto



- n. conferma l'avvenuta ricezione della quarta copia del formulario e, per i rifiuti pericolosi, la chiusura della procedura SISTRI all'Ufficio Prevenzione e Protezione e la correttezza delle fatture
- o. trasmette, all'inizio di ogni anno, su richiesta dell'Ufficio Prevenzione e Protezione, copia dei formulari dell'anno precedente per la compilazione del MUD.

#### **Art. 8 - Compiti del Referente di sito produttivo**

1. Il Referente di sito produttivo risponde al Rettore sulla corretta gestione del sito e dell'assolvimento della sue funzioni. In particolare, il Referente:
  - a. vigila sul corretto operato del Preposto e del Responsabile
  - b. assicura la disponibilità delle risorse tecniche ed organizzative necessarie alla corretta gestione dei rifiuti
  - c. comunica al Rettore eventuali criticità

#### **Art. 9 - Documentazione**

1. Presso il sito produttivo deve essere conservata al seguente documentazione:
  - a. *Decreto di istituzione del sito produttivo*, con nomina del Referente, del Responsabile e del preposto (conservazione illimitata)
  - b. *Scheda tecnica del rifiuto*, eventualmente corredata da certificato analitico (conservazione illimitata)
  - c. *Registro di Carico e Scarico*: previsto dalla normativa vigente, che documenta la quantità di rifiuti prodotte e avviate a smaltimento. Il Registro, di tipo "A" deve essere vidimato, presso la Camera di Commercio, anteriormente all'utilizzo presso la Camera di Commercio competente (Conservazione 5 anni, prima dell'eliminazione consultare l'Ufficio Prevenzione e Protezione)
  - d. *Formulari di identificazione dei rifiuti*: per le due copie di competenza del produttore, da conservarsi in allegato al registro, in quanto parte integrante dello stesso, dopo averne riportato gli estremi nel riquadro specifico (Conservazione 5 anni, prima dell'eliminazione consultare l'Ufficio Prevenzione e Protezione)
  - e. *Schede SISTRI*: sia in formato cartaceo che PDF, testimoniano la corretta applicazione della procedura di tracciabilità della movimentazione dei rifiuti secondo la direttiva SISTRI (Conservazione 3 anni, prima dell'eliminazione consultare l'Ufficio Prevenzione e Protezione).

#### **Art. 10 - Apertura, chiusura, modifica del sito produttivo**

1. Ogni struttura universitaria che a seguito delle attività svolte presso la stessa prevede di produrre una o più tipologie di rifiuti di cui all'art. 3 del presente regolamento deve inoltrare richiesta di costituzione di sito produttivo al Rettore attraverso l'Ufficio Prevenzione e Protezione, indicando i nominativi individuati per le figure del Responsabile, del Referente e del Preposto.
2. Nei casi di cessazione delle attività, di chiusura o dismissione della struttura costituente sito produttivo, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Rettore attraverso l'Ufficio Prevenzione e Protezione.
3. Il Responsabile di sito produttivo agisce analogamente, nel caso di variazioni della sede del deposito o della denominazione dell'unità locale.
4. Nel caso di dimissioni, trasferimenti, cessazioni del rapporto di collaborazione del Responsabile, del Referente o del Preposto, la figura gerarchicamente superiore tra quelle ancora in carica ne dà immediata evidenza al Referente SISTRI, che provvede alle azioni di sua competenza.



### **Art. 11 - Modalità di gestione del deposito temporaneo**

1. Per lo stoccaggio dei rifiuti presso il sito produttivo in regime c.d. di *deposito temporaneo* è necessario attenersi alle seguenti indicazioni generali:
  - a. stoccare i rifiuti in contenitori a norma, forniti dalla ditta incaricata dello smaltimento, avendo cura di apporre opportuna etichettatura identificativa
  - b. stoccare i contenitori per rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle aree/locali individuati, mantenendo la separazione tra le due tipologie
  - c. assicurare il divieto di accesso e di manipolazione dei contenitori al personale non autorizzato
  - d. disporre i contenitori in modo da consentire l'accesso e la movimentazione degli stessi avendo cura di evitare collocazioni instabili o precarie
  - e. avviare a smaltimento i rifiuti prodotti secondo il criterio adottato, art. 5 comma e), e allegato al registro di Carico e Scarico.
2. Per lo stoccaggio di rifiuti liquidi quali reagenti e solventi di laboratorio è necessario procedere al confezionamento dei rifiuti prima del conferimento allo smaltitore provvedendo a:
  - a. confezionare i rifiuti in contenitori adatti, così come indicato negli allegati al capitolato speciale d'appalto
  - b. numerare i contenitori
  - c. riempire i contenitori con rifiuti che presentano caratteristiche di pericolo omogenee
  - d. apporre sul contenitore un'etichetta riportante le seguenti informazioni minime:
    - codice CER
    - denominazione e principali componenti
    - pericolosità e relative classi, come da analisi del rifiuto
  - e. apporre, nel caso di rifiuti speciali pericolosi, un'etichetta con "R" nera in campo giallo ed altri pittogrammi necessario, nel caso non fossero già presenti sul contenitore in uso.

### **Art. 12 - Rifiuti Speciali pericolosi infettivi**

1. Tutti i rifiuti caratterizzati dalla classe di pericolosità HP9, come indicato all'art. 3 lettera d) del presente regolamento, devono essere:
  - a. stoccati in contenitori rigidi, provvisti di sacchetto in polietilene, identificabili dal simbolo del rischio biologico e dalle indicazioni (indelebili) *rifiuti sanitari a rischio infettivo* oppure *rifiuti sanitari a rischio infettivo taglienti e pungenti*
  - b. stoccati in ambienti opportunamente segnalati
  - c. protetti da adeguata difesa antimurina e antinsetti
  - d. inviati a smaltimento entro 30 gg dalla data di produzione, per quantità inferiori ai 200 litri
  - e. inviati a smaltimento entro 5 giorni, se in quantità superiore ai 200 litri.

### **Art. 13 - Divieti**

1. In attuazione delle disposizioni normative in materia di rifiuti è vietato:
  - a. conferire i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui all'art. 3 del presente regolamento con i rifiuti urbani e con i rifiuti da raccolta differenziata
  - b. conferire i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso centri multi - raccolta, *eco-isole*, cassonetti e/o altre forme di raccolta pubblica
  - c. trasferire i rifiuti da un sito produttivo ad un altro
  - d. miscelare differenti tipologie di rifiuto



- e. stoccare i rifiuti al di fuori delle aree previste
- f. produrre, stoccare, smaltire i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

**Art. 14 - Rinvio a norme e manuali**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le normative vigenti in materia e altra documentazione tecnica tra cui:
  - a. D.lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Quarta
  - b. D.M. 52/11
  - c. Manuale operativo per la gestione del sito produttivo
  - d. Guide SISTRI.
2. Qualsiasi necessità di approfondimento tecnico od operativo può essere richiesto all'Ufficio Prevenzione e Protezione.

**Art. 15 - Disposizioni transitorie**

1. Restano in vigore i decreti Rettorali di costituzione degli insediamenti produttivi, di nomina dei Responsabili, Referenti, Preposti e di nomina del Referente SISTRI già emessi alla data di registrazione del presente Regolamento.

**Art. 16 - Entrata in vigore**

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga e sostituisce ogni atto precedente di regolamentazione della gestione dei rifiuti emesso dall'Ateneo.
2. Cessano di avere efficacia le norme incompatibili con il presente regolamento.